



COMUNE DI VEGGIANO

Provincia di Padova

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE IN USO DI UN'AREA COMUNALE PER LA SOSTA DI AUTOMEZZI PESANTI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° del 3.3.2009

Indice

- Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 DELIMITAZIONE DEGLI STALLI
- Art. 3 SOGGETTI AVENTI DIRITTO
- Art. 4 DOMANDA DI CONCESSIONE
- Art. 5 ASSEGNAZIONE DEGLI STALLI
- Art. 6 ACCESSO ALL'AREA
- Art. 7 CANONE DI CONCESSIONE DELL'AREA
- Art. 8 MANUTENZIONE DELL'AREA
- Art. 9 DANNEGGIAMENTI DELL'AREA
- Art. 10 DIVIETO DI SCARICO RIFIUTI
- Art. 11 RESPONSABILITA'
- Art. 12 APPLICABILITA' DELLA NORMATIVA DEL CODICE DELLA STRADA
- Art. 13 VARIAZIONI E DIVIETO DI SUBAFFITTO
- Art. 14 SANZIONI

ART. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la concessione in uso di stalli destinati alla sosta di autocarri con massa superiore a 3,5 tonnellate, nell'area comunale sita in via Lissaro, in zona industriale, come individuata nell'allegata planimetria.
2. Trattasi di area incustodita e recintata dotata di apparecchi di videoregistrazione collegati con il Comando del Consorzio di Polizia Municipale Padova Ovest.

ART. 2

Delimitazione degli stalli

1. Al fine di un maggiore e più agevole controllo, gli stalli di sosta dell'area automezzi pesanti sono delimitati con apposita segnaletica orizzontale; in corrispondenza di ogni stallone è riportato per terra il numero progressivo dello stesso.
2. La suddivisione degli stalli verrà individuata dall'organo tecnico ed approvata con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 3

Soggetti aventi diritto

1. Gli stalli di sosta dell'area sita in via Lissaro vengono concessi, sino ad esaurimento, ad ogni autotrasportatore in proprio, dipendente o per conto terzi, residente in Comune di Veggiano che ne presenti richiesta su apposito modulo. In caso di posti liberi si prevede la possibilità che anche i residenti di Comuni limitrofi possono fare domanda di concessione.
2. In relazione a coloro che non otterranno il posteggio per esaurimento degli stalli, verrà stilata una graduatoria degli esclusi, ai quali verranno assegnati i posteggi non appena si renderanno disponibili.
3. In caso di occupazione degli stalli in assenza di concessione verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 14. Medesima sanzione viene applicata agli utenti che parcheggiano i veicoli fuori dagli spazi assegnati, su stalli assegnati ad altri autotrasportatori o liberi.

ART. 4

Domanda di concessione

1. La domanda di concessione degli stalli, su apposito modulo, deve essere presentata al Responsabile del servizio lavori pubblici.
2. La domanda deve contenere:
 - le generalità anagrafiche del richiedente;
 - il luogo di residenza;
 - il tipo dell'autoveicolo per cui richiede lo stallo;
 - i dati concernenti l'assicurazione del veicolo e del carico.

ART. 5

Assegnazione degli stalli

1. L'assegnazione degli stalli a scopo di sosta dei mezzi pesanti, rilasciata con la forma della concessione, verrà effettuata in ordine cronologico di presentazione delle domande ed ogni assegnatario dovrà usufruire esclusivamente dello stallo assegnatogli.
2. La concessione avrà durata massima di un anno, con possibilità di rinnovo.

ART. 6

Accesso all'area

1. Per l'accesso all'area di sosta dei mezzi pesanti concessa agli autotrasportatori verrà consegnata una tessera magnetica di apertura della sbarra posta a protezione dell'area stessa.
2. Per la consegna della tessera sarà effettuato un deposito cauzionale.
3. Tale tessera non potrà più essere utilizzata dal momento della restituzione del posteggio al Comune e dovrà essere resa al Responsabile servizio lavori pubblici contro la restituzione della suddetta cauzione, che verrà resa nel caso non siano stati causati danni alla tessera stessa o altri danni all'area o questi siano stati riparati o risarciti, salvo detrazione di una somma pari ai danni arrecati.
4. L'apertura della sbarra dovrà essere effettuata soltanto con la tessera consegnata, senza alcun'altra manomissione, pena la sanzione pecuniaria di cui all'art. 14 e l'esclusione dal diritto di utilizzo dell'area.

ART. 7

Canone di concessione in uso

1. I concessionari sono tenuti al versamento di un canone mensile di concessione in uso da determinarsi con deliberazione di giunta a titolo di parziale rimborso spese per la manutenzione e la pulizia dell'area automezzi pesanti.
2. Il canone iniziale è dovuto in misura relativa alla data di ingresso nell'arco del mese, in proporzione ai giorni occupati dal momento della sottoscrizione del contratto.
3. La somma relativa al canone dovrà essere versata dagli assegnatari dei rispettivi posteggi secondo le modalità stabilite con deliberazione di giunta.
4. Il ritardato pagamento del canone viene tollerato per un massimo di tre volte in un anno, sempre che questo venga versato entro il termine di riferimento.
5. In caso di impossibilità di utilizzo dello stallo assegnato, dovuta a cause di forza maggiore, il canone potrà essere sospeso per il tempo ritenuto necessario dall'Amministrazione Comunale, previa richiesta motivata, sino ad un massimo di sei mesi.
6. Il canone sarà comunque dovuto anche in caso di sospensione dell'utilizzo, debitamente motivata, non tempestivamente comunicata all'Ufficio lavori pubblici.

ART. 8

Manutenzione dell'area

1. Ogni eventuale opera di manutenzione dell'area che si rendesse necessaria, verrà effettuata dal Comune.
2. L'ufficio tecnico comunale – servizio manutenzioni eseguirà i lavori necessari, a tenere sgombra, pulita ed utilizzabile allo scopo di cui sopra l'area in questione.
3. In caso di manutenzione dell'area, quando si rendesse necessario il completo sgombero della stessa, previo adeguato preavviso, gli autotrasportatori dovranno lasciarla libera per il periodo prescritto, pena le sanzioni e la rimozione di cui all'art. 14.

ART. 9

Danneggiamenti dell'area

1. Tutti gli autotrasportatori assegnatari sono responsabili verso il Comune e verso i terzi di qualsiasi danno da essi causato per colpa o negligenza e di ogni abuso e trascuratezza nell'uso dell'area concessa.
2. Qualunque danno dovesse essere subito dall'area o dalle sue pertinenze dovrà essere immediatamente riparato a cura e spese dei danneggianti, o, in difetto, a cura del Comune con spese a carico degli stessi.

ART. 10

Divieto di scarico rifiuti

1. E' assolutamente vietato lo scarico di materiale di rifiuto sul terreno dell'area in questione.
2. La violazione alla presente disposizione verrà considerata deposito incontrollato di rifiuti ai sensi della normativa vigente e come tale sanzionata.

ART. 11

Responsabilità

1. Il Comune rimane sollevato da ogni eventuale responsabilità civile, penale o amministrativa derivante dall'utilizzo dell'area stessa.

ART. 12

Applicabilità della normativa del codice della strada

1. E' fatto divieto di usare l'area quale parcheggio di mezzi sprovvisti dei requisiti per la circolazione; in tal caso essi soggiaceranno alla normativa del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n°285 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per ogni altra violazione riconducibile a detto Codice, questo troverà applicazione in toto.

ART. 13

Variazioni e divieto di subaffitto

1. Ogni eventuale variazione di qualunque tipo dovrà essere immediatamente comunicata al Comune.
2. E' comunque vietata qualunque forma di subaffitto dei posteggi.

ART. 14

Sanzioni

1. Il presente regolamento verrà fornito in copia, unitamente alla concessione, ad ogni assegnatario di area, che si impegna a rispettare quanto sopra.
2. La violazione delle sopraesposte condizioni, se non diversamente sanzionata, comporterà, per i contravventori, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da € 25,00 a € 500,00, ed, in caso di recidiva, oltre alla sanzione pecuniaria, verrà applicata quella accessoria dell'esclusione dal diritto di utilizzo dell'area di parcheggio, con immediata assegnazione del posteggio al successivo avente diritto.
3. In caso di persistente inadempimento e/o di mancato pagamento delle sanzioni di cui al precedente comma, l'amministrazione potrà provvedere alla rimozione forzata del mezzo a spese del contravventore e con il ricovero presso un luogo autorizzato, con le conseguenti spese di rimozione e deposito a carico del trasgressore.